

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 24.3.2014 JOIN(2014) 14 final 2014/0113 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IT IT

RELAZIONE

- 1. Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio¹ del 22 dicembre 2009 ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio² (sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio³). Queste misure comprendono il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti a materiale militare e l'embargo sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.
- 2. Il Consiglio sta preparando una decisione che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio per revocare l'embargo sulle armi e l'embargo sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.
- 3. È necessaria un'azione a livello di UE per attuare la revoca di queste misure.
- 4. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio.

_

GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

² GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

³ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea⁴,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione.

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio⁵ ha istituito determinate (1) misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla Consiglio⁶ posizione comune 2009/788/PESC del (sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio). Queste misure comprendono il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti a materiale militare e potrebbero essere utilizzate l'embargo sulle attrezzature che repressione interna.
- (2) Il ... marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC, che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio revocando l'embargo sulle armi e l'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.
- (3) Alcuni aspetti della revoca di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) Occorre modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 $Articolo\ 1$ Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

(1) all'articolo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse.

⁴ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).

Posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7).

- (2) Gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.
- (3) L'allegato I è soppresso.
- (4) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente [...]